

# **Index**

Quaderni camerti di studi romanistici  
International Survey of Roman Law

*estratto*

JOVENE EDITORE NAPOLI

1. Al tema dei rapporti tra cultura e potere nell'esperienza giuridica romana Giovanna Coppola ha dedicato un'ampia monografia, preceduta e seguita da vari altri lavori di minor mole<sup>1</sup>, segno dell'approfondimento a vasto raggio e, anche, della passione per tale campo di ricerca.

Il volume, aperto da una introduzione (p. 9-26), consta di tre capitoli; il primo (p. 27-126) e l'ultimo (p. 291-555) si occupano del «lavoro intellettuale» rispettivamente nell'«ideologia» repubblicana e imperiale; il secondo (p. 127-290) indaga la struttura privatistica dei rapporti di lavoro intellettuale; conclusioni finali (p. 557-576) riassumono i principali risultati della ricerca.

Va premesso che la vasta articolazione della ricerca — che si occupa del c.d. «lavoro intellettuale», nelle sue molteplici sfaccettature, per tutta l'esperienza romana dall'età arcaica a Giustiniano — consiglia di seguire da vicino l'esposizione dell'a., in modo da evidenziare, pur senza pretese di rigorosa completezza, le principali tematiche e i più rilevanti problemi affrontati.

L'indagine inizia con una introduzione (p. 9-26) dedicata all'illustrazione della posizione del problema e ad alcune considerazioni sulla valutazione del lavoro nelle fonti atecniche. L'a., a quest'ultimo proposito, osserva come la nota definizione ciceroniana di *labor*, quale *functio quaedam vel animi vel corporis gravioris operis et muneris*<sup>2</sup>, data in rapporto a quella di *dolor*<sup>3</sup>, pur assimilando l'attività fisica a quella intellettuale, non implichi affatto — come spesso si è invece ritenuto — una «valutazione sfavorevole del fenomeno lavorativo» (p. 20). Va detto però che per Cicerone qualsiasi attività (ma in particolare le attività intellettuali e così l'esercizio delle *artes liberales*) è biasimevole se praticata a scopo di lucro<sup>4</sup>. Lo stesso concetto si trova espresso in Plinio il Vecchio<sup>5</sup> e, soprattutto, in Seneca<sup>6</sup>. Ciò sembra sufficiente a porre in evidenza la profonda diversità che comunque intercorre tra la concezione moderna di 'lavoro' e quella antica<sup>7</sup>. Suscita pertanto qualche perplessità il sottotitolo del volume («Il lavoro intellettuale nel mondo romano») o l'uso di identiche espressioni che si rinvergono nei titoli dei tre capitoli in cui esso si divide. Tuttavia l'a. sottolinea, nel corso dell'opera, come anche le attività tradizionalmente considerate *artes liberales* potevano essere oggetto, almeno da un certo periodo in poi, di valutazione economica e di conseguente remunerazione pattuita come *merces*<sup>8</sup>. Ciò implicava che tali attività, a prescindere dalla loro considerazione sociale, erano eserci-

\* A proposito di Giovanna Coppola, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, «Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina, 183» (Milano, Giuffrè, 1994) p. 610.

tate al fine di trarre un lucro (e quanto necessario per vivere) e non consistevano dunque piú in mere elargizioni graziose di sapienti aristocratici (come doveva accadere nell'età piú antica). Con questa trasformazione le *artes liberales* sembrano perciò molto piú vicine al moderno concetto di lavoro (nella specie: 'lavoro intellettuale'), il che può appunto motivare l'uso di tale locuzione in riferimento all'omologa esperienza romana (ma l'ambiguità della locuzione, a mio giudizio, persiste quando è utilizzata per l'età arcaica e altorepubblicana<sup>9</sup>).

2. Nel I capitolo (p. 27-126) l'a. affronta il tema del «lavoro intellettuale» nell'ideologia repubblicana. Il capitolo reca come significativo sottotitolo «La cultura aristocratica», che pare alludere alla natura specifica delle attività intellettuali nel periodo in considerazione<sup>10</sup>. In primo luogo vengono evidenziati gli aspetti magico-religiosi della cultura arcaica (p. 29 ss.), che, si sottolinea, non sono prerogativa della scienza del diritto, ma permeano altresí l'agrimensura e la medicina. La C. ritiene (p. 42 ss.) che il processo di progressiva laicizzazione del sapere abbia coinvolto — a partire dal momento di passaggio dal *regnum* alla *res publica* — non solo l'esperienza giuridica<sup>11</sup>, ma «tutto il campo delle attività intellettuali socialmente utili». Cosí per l'agrimensura, che già nelle XII Tavole sembra essere esente da aspetti religiosi<sup>12</sup>, e cosí anche per la medicina, in cui l'aspetto empirico-razionale, presente fin dall'età piú antica, finí col prevalere<sup>13</sup> (p. 50 ss.). Osserva bene l'a., che questo processo di laicizzazione non dovette però determinare una 'popolarizzazione' di tali attività: esse rimasero infatti a lungo monopolio di una stretta cerchia di aristocratici, che le esercitavano peraltro anche a favore di estranei<sup>14</sup>.

Occorre attendere l'espansionismo territoriale e imperialistico di Roma, culminato nelle guerre puniche, per assistere ad una evoluzione che mise in crisi la cultura tradizionale per dar spazio ad una «commercializzazione» del sapere (p. 60). Tale fenomeno, in relazione al quale giustamente la C. non fissa termini cronologici precisi, conduce da un lato ad una piú accentuata specializzazione (frutto anche della sempre piú massiccia influenza della scienza ellenistica), e, dall'altro lato, ad una reazione conservatrice «da parte almeno di quella *nobilitas* legata alle antiche tradizioni» (p. 60). L'a. analizza questa evoluzione in riferimento alle varie attività intellettuali, iniziando dal campo giuridico (p. 60 ss.). Punto di partenza è la figura di Tiberio Coruncanio: l'innovazione del *publice profiteri*, ricordata dal racconto di Pomponio<sup>15</sup> comporterebbe uno stretto ed automatico legame con l'insegnamento impartito in pubblico (il *publice docere*). L'apertura di Tiberio Coruncanio si sarebbe consolidata e rafforzata, cosí da contribuire, in prosieguo di tempo, alla piú vasta diffusione della cultura giuridica e, conseguentemente, alla commercializzazione delle attività legate al diritto, quali l'avvocatura, l'attività consulente in genere e lo stesso insegnamento<sup>16</sup>. Ciò avrebbe inoltre comportato una tendenza alla specializzazione professionale, con l'introduzione della distinzione tra la figura del giurista

propriamente detto e quella dell'avvocato. La C. (p. 65 s.) sottolinea il carattere di attività rispondente, sia di quella forense, sia di quella domestica, base per costruire fortunate carriere. L'atteggiamento di Cicerone, per il quale si può considerare un *beneficium* da dispendio come compenso un semplice *donum* dal cliente, non ne avrebbe snaturato il carattere e tale prassi dovette già per tempo essere abolita nel diritto nella *lex Cincia* del 204 a.C. (C. 12), che agli avvocati di ricevere compensi (*pecunia*), consentendo solo quelli *post actum*, rilevare l'ispirazione aristocratica della legge come tale iniziativa fosse votata in concorrenza con il mondo greco (in cui era prassi di lasciare la sua opera dietro compenso) portò ad una pratica forense opposte. Cosí, come si è visto, che sin dai tempi medio-repubblicani si era diffusa con una *merces* l'opera dell'avvocato.

L'a. passa poi ad occuparsi dei compensi dei retori e dei filosofi (p. 73 ss.). Fin dall'età arcaica era retribuito sin dalla fine del secolo di Plauto<sup>20</sup>, viene notato che tale pratica era essenzialmente alle classi sociali meno abbienti. Lungo fu data la preminenza all'educazione privata, o da schiavi pedagoghi. Per il mondo pubblico, di stampo ellenico, dovette essere una testimonianza preziosa Svetonio nel suo libro sulla *Retorica* e filosofia, d'altro canto, in concorrenza con i tradizionalisti piú accesi, la cultura ellenistica contro retori e filosofi sono repubblicani (p. 73 ss.)<sup>21</sup>, che li interpreta come tipica espressione di stampo catoniano» (p. 80). Tuttavia, per i tradizionalisti, la cultura retorica e filosofica a Roma (soprattutto grazie all'opposto atteggiamento dei tradizionalisti): l'insegnamento superiore — sia in vere e proprie scuole — fu caratterizzata da tratti della cultura ellenistica<sup>22</sup>, e in parte da una prassi di retribuzione. La C. (p. 89 ss.) analizza la prassi di retribuzione da varie fonti<sup>23</sup>, che ricordano casi di retribuzione in denaro, o anche con compensi in natura. Per i tradizionalisti (ad esempio Cicerone) l'insegnamento, in linea con una visione repubblicana, era un dovere. Passando alla medicina (p. 101) si nota una linea contraria all'esercizio di tale

propriamente detto e quella dell'avvocato/*orator* (p. 65). D'altro canto la C. (p. 65 s.) sottolinea il carattere fortemente aristocratico sia dell'attività rispondente, sia di quella forense (che in effetti erano spesso la base per costruire fortunate carriere politiche), e ricorda in proposito l'atteggiamento di Cicerone, per il quale l'avvocatura in particolare era da considerarsi un *beneficium* da dispensare gratuitamente<sup>17</sup>, ammettendo come compenso un semplice *donum*, che, spontaneamente elargito dal cliente, non ne avrebbe snaturato tale carattere<sup>18</sup>. Ciò peraltro non impedì che l'avvocatura fosse esercitata direttamente a fini di guadagno, e tale prassi dovette già per tempo degenerare tanto da motivare l'inserimento nella *lex Cincia* del 204 a.C. di un'apposita norma che vietava agli avvocati di ricevere compensi anticipatamente (*ob causam orandam*), consentendo solo quelli *post causam actam*. La C. non manca di rilevare l'ispirazione aristocratica della *lex Cincia* (p. 68 s.), ma sottolinea come tale iniziativa fosse votata all'insuccesso, perché il contatto con il mondo greco (in cui era prassi normale che l'avvocato prestasse la sua opera dietro compenso) portò al consolidarsi di un'opinione e di una pratica forense opposte. Così, da alcune fonti<sup>19</sup>, si può desumere che sin dai tempi medio-repubblicani anche a Roma si usasse retribuire con una *merces* l'opera dell'avvocato.

L'a. passa poi ad occuparsi dei maestri elementari, dei grammatici, dei retori e dei filosofi (p. 73 ss.). Rilevato che l'insegnamento elementare era retribuito sin dalla fine del terzo secolo e, sicuramente, all'epoca di Plauto<sup>20</sup>, viene notato che tale tipo di insegnamento era rivolto essenzialmente alle classi sociali meno elevate; nella *nobilitas*, invece, a lungo fu data la preminenza all'educazione domestica, impartita dallo stesso *pater* o da schiavi pedagoghi. Peraltro l'insegnamento retribuito e pubblico, di stampo ellenico, dovette diffondersi sempre di più: ne dà testimonianza preziosa Svetonio nel suo *de grammaticis et rhetoris*, a cui la C. attinge per tracciare un quadro generale del fenomeno (p. 78 ss.). Retorica e filosofia, d'altro canto, incontrarono, com'è noto, gravi ostacoli da parte dei tradizionalisti più accesi: gli episodi più famosi di ostilità contro retori e filosofi sono rapidamente ripercorsi dall'a. (p. 80 ss.)<sup>21</sup>, che li interpreta come tipica espressione di «politica antiellenistica di stampo catoniano» (p. 80). Tuttavia, non ostante l'avversione dei tradizionalisti, la cultura retorica e quella filosofica penetrarono in Roma (soprattutto grazie all'opposto atteggiamento delle giovani generazioni): l'insegnamento superiore — impartito sia in forma individuale, sia in vere e proprie scuole — fu caratterizzato, fin dall'inizio, dai tipici tratti della cultura ellenistica<sup>22</sup>, e in particolare dal fatto di essere oggetto di retribuzione. La C. (p. 89 ss.) adduce in proposito la testimonianza di varie fonti<sup>23</sup>, che ricordano casi di grammatici e retori pagati in denaro, o anche con compensi in natura<sup>24</sup>. In ogni caso gli ambienti più tradizionalisti (ad esempio Cicerone<sup>25</sup>) condannano la retribuzione dell'insegnamento, in linea con una visione elitaria della cultura.

Passando alla medicina (p. 101 ss.), l'a. evidenzia anche per essa una linea contraria all'esercizio di tale *ars* dietro pagamento di un com-

penso, che va da Catone a Plinio il Vecchio (che riporta adesivamente l'opinione del primo)<sup>26</sup>. Si tratta, al solito, del conflitto tra tradizionalismo e influenze ellenistiche; ma anche in questo caso, nell'ultimo secolo della Repubblica, assistiamo al prevalere dell'*ars* esercitata per guadagno (p. 110 ss.).

Le ultime categorie esaminate nel capitolo sono quelle degli agrimensori, degli architetti, degli scultori e dei pittori (p. 112 ss.).

Alcune brevi riflessioni conclusive (p. 120 ss.) consentono alla C. di tirare le fila di quanto esposto nel I capitolo: nel periodo arcaico e preclassico le attività intellettuali piú rilevanti sono state esercitate dalla classe dominante «in chiave monopolistica e cioè come un *beneficium* da elargire gratuitamente a vantaggio dell'intera collettività»; tale monopolio sarebbe stato messo in crisi dall'impatto di Roma con il mondo greco, che avrebbe comportato una piú larga diffusione e una correlativa commercializzazione della cultura, anche se nella classe senatoria permase a lungo la condanna nei confronti delle attività intellettuali esercitate dietro retribuzione.

3. Dopo aver in questo modo tracciato, sia pure a grandi linee, una storia generale delle attività intellettuali in età arcaica e repubblicana, l'a., nel secondo capitolo, passa ad analizzare la struttura privatistica dei rapporti di lavoro intellettuale. Una prima sezione (p. 129 ss.) ha come argomento «Le conventiones sulle attività intellettuali». Al tema dei rapporti tra *locatio-conductio* e attività tecnico-artistiche sono dedicate alcune pagine (p. 130-142), in cui si sottolinea come lo schema giuridico di tale contratto consensuale sia stato ampiamente utilizzato, fin da tempi abbastanza antichi, per commissionare ad artisti lavori pittorici, statue od altro. Occorre dire però che l'argomentazione della C. sembra essere in questo caso piuttosto generica: le fonti citate riferiscono infatti episodi disparati, distribuiti tra il regno di Tarquinio Prisco<sup>27</sup> e l'età di Nerone<sup>28</sup> e relativi sia ad incarichi pubblici (ad esempio per ornare templi)<sup>29</sup>, sia a rapporti con privati committenti<sup>30</sup>. Ora, la stessa a. (p. 131 nt. 2) riconosce che il problema dell'origine e del consolidamento della *locatio* consensuale nell'ordinamento romano non è di facile soluzione, propendendo a ritenere che tale tipologia contrattuale fosse già conosciuta verso la metà del III secolo a.C., e che in precedenza, dunque, ci si sarebbe potuti avvalere della *verborum obligatio*. Forse questa incertezza di fondo sui tempi di emersione e di consolidamento della locazione consensuale andava meglio tenuta presente nel commentare le fonti, le quali, proprio da un punto di vista strettamente tecnico, quale è quello dello «schema contrattuale», potevano essere piú opportunamente divise, tenendo distinti gli episodi piú risalenti, da quelli piú recenti (anche nel caso in cui la fonte antica possa aver usato, con evidente anacronismo, il termine *locatio* per alludere ai rapporti tra committente ed artista), e le committenze pubbliche<sup>31</sup> da quelle private. Piú convincente la parte dedicata all'agrimensura (p. 142 ss.), in cui la C. prende posizione contro buona parte della dottrina, che ritiene tale *ars*

non suscettibile di locazione. In realtà da varie fonti risulta come fin dall'epoca repubblicana sia i privati, sia la *res publica*, solessero locare l'*opus* degli agrimensori. L'opposta opinione si basa su D. 11.6.1 pr. e 1 (Ulp. 14 *ad ed.*), in cui, parlando dell'*actio in factum adversus mensorem agrorum*, si ricorda che il pretore la introdusse *quia non crediderunt veteres inter talem personam locationem et conductionem esse, sed magis operam beneficii loco praeberi et id quod datum ei, ad remunerandum dari et inde honorarium appellari*; l'a. sottopone ad accurata analisi tale fonte (p. 148 ss.) e giunge — a mio parere persuasivamente — alla conclusione che Ulpiano non abbia voluto escludere la locabilità dell'agrimensura, ma abbia invece semplicemente sottolineato come l'*actio in factum* dovette essere introdotta solo per i casi in cui l'agrimensore avesse prestato la sua attività *beneficii loco*, in cambio perciò non di una *merces*, ma di un eventuale *honorarium*; i giustinianeî dal canto loro avrebbero probabilmente sunteggiato il pensiero del giurista, rendendo meno chiaro il suo enunciato; il riferimento ai *veteres*<sup>32</sup>, inoltre, alluderebbe non già, genericamente, all'epoca tardo-repubblicana, ma ad un periodo ancora più risalente, allorché l'agrimensura era ancora monopolio di *nobiles*, che la esercitavano come *beneficium* a vantaggio della collettività. La lettura proposta dà, mi sembra, adeguata spiegazione del fatto che l'*actio in factum* fosse limitata al dolo (la negligenza o l'imperizia professionale sarebbero state rilevanti solo se la prestazione fosse stata pattuita nell'ambito di un rapporto di *locatio-conductio*, da cui sarebbero nate le normali azioni contrattuali), e concilia inoltre il brano ulpiano con un passo di Paolo (D. 10.1.4.1 [23 *ad ed.*]) in cui si accenna esplicitamente al caso in cui il *mentor ... conductus sit*.

La distinzione tra *merces* (pattuita a seguito di un contratto di locazione) e *honorarium* (*remuneratio* che interveniva se non vi fosse stata tale pattuizione), è richiamata (p. 159 ss.) per chiarire anche il significato di D. 19.5.26.1 (Pomp. 21 *ad Sab.*)<sup>33</sup>, attinente ai donativi fatti ai medici dai clienti in occasione del Capodanno, in relazione ad altre fonti che attestano che l'attività medica poteva essere oggetto di locazione<sup>34</sup>. In proposito la C. osserva come l'*actio in factum* contro il medico, menzionata nel passo citato, si giustifica perché il rapporto con il cliente non è, nel caso, riconducibile alla locazione-conduzione, tanto che il compenso è, appunto, costituito da donativi. L'attività medica era peraltro normalmente suscettibile, come detto, di *locatio*, con la conseguenza che il cliente poteva agire contro il medico negligente o imperito con l'*actio ex locato*<sup>35</sup>.

Dopo aver dedicato alcune pagine (p. 173 ss.) a puntualizzare che anche l'insegnamento era possibile oggetto, sia da parte di privati, sia da parte di *civitates*, di *locatio-conductio*, l'a. passa ad esaminare il problema dell'uso di *stipulationes* e *pactiones* in ordine all'assunzione di obbligazioni aventi per contenuto prestazioni di attività intellettuali (p. 177 ss.), soffermandosi in particolare sulle *conventiones* relative ai compensi per attività forensi (p. 186 ss.). Constatato, sulla scorta di fonti letterarie, che tra clienti e professionisti intellettuali potevano intercor-

rere *stipulationes*, magari reciproche, con cui gli uni si obbligavano all'*opus*, e gli altri a pagare il compenso, la C. nota come in varie fonti, soprattutto letterarie, è testimoniata l'esistenza di generiche *conventiones* circa il pagamento delle *mercedes*. Il ricorso al generico termine di *conventio* induce l'a. a non qualificare tali casi come *locationes-conductiones* tipiche, bensì a sussumerli nella più sfumata categoria delle *pactiones*<sup>36</sup>, semplici accordi non riconducibili a schemi tipici (e non generatori di *actio*). La dialettica tra *stipulatio* e mera *pactio* è particolarmente riscontrabile per i compensi relativi alle attività forensi (p. 186 ss.): la remunerazione degli avvocati è stata infatti a lungo considerata un *donum* (precisamente un *honorarium*), da elargirsi liberamente *post causam actam*; gli avvocati cercavano però di assicurarsi una maggiore certezza nel pagamento della remunerazione, sia facendosi pagare in anticipo, sia utilizzando una *stipulatio* con causa simulata: abitualmente cioè si fingeva l'esistenza di un mutuo, la cui restituzione era promessa dal cliente all'avvocato con una *stipulatio*. Le fonti danno testimonianza dei problemi e delle tensioni<sup>37</sup> nascenti da queste prassi: così si stabilisce il principio che gli avvocati non debbano restituire quanto ricevuto in anticipo, qualora non abbiano potuto difendere i clienti per cause non dipendenti dalla loro volontà<sup>38</sup>, o, per contro, si concede la *condictio liberationis*<sup>39</sup> a tutela di clienti che si erano obbligati con *cautiones* nei confronti di avvocati che non avevano assolto i loro doveri professionali o si erano fatti promettere compensi superiori ai limiti stabiliti<sup>40</sup>; così, ancora, si stabilisce il divieto del c.d. patto di quota lite<sup>41</sup>.

4. La sezione seconda del capitolo (p. 211-290) è dedicata allo studio dei profili sostanziali e processuali della retribuzione del lavoro intellettuale ed inizia con l'illustrazione dei concetti di *merces* e *honorarium* (p. 211 ss.)<sup>42</sup>. Per la C. — diversamente da quanto sostenuto dalla dottrina prevalente — nel periodo repubblicano e classico i termini *merces* e *honorarium* non erano sinonimi, ma esprimevano due significati contrapposti. Con ampio ricorso alle fonti l'a. mostra che per *merces* si intendeva non soltanto — in senso tecnico — il corrispettivo di un rapporto locatizio, ma più genericamente qualsiasi «guadagno ottenuto in seguito all'esecuzione onerosa di un lavoro o servizio» (p. 213). A tale concezione si contrapponeva quella della gratuità del lavoro o del servizio (p. 221 ss.); in quest'ultimo caso un'attività utile agli altri era esercitata senza scopo di lucro, concretizzandosi in un *beneficium*<sup>43</sup>. L'unica ricompensa ammessa poteva consistere «nel sentimento di gratitudine» (p. 228)<sup>44</sup>, il quale poteva comunque estrinsecarsi in un *quid* di tangibile: l'*honor* o *donum*. Sulla base di questi complessi principi etici ebbe a svilupparsi la nozione giuridica di *honorarium*, quale remunerazione di attività prestata gratuitamente, in contrapposizione a *merces*, che, da parte sua, esprimeva il concetto di onerosità. La C. (p. 230 ss.) rintraccia la suddetta distinzione in alcune fonti giuridiche (ad es.: D. 11.6.1 pr. (Ulp. 24 *ad ed.*); D. 39.5.19.1 (Ulp. 76 *ad ed.*); D. 39.5.27<sup>45</sup> (Pap. 29 *quaest.*); D. 17.1.6 (Ulp. 31 *ad ed.*) e, rilevato che secondo la

morale stoica il *beneficium* doveva essere contraccambiato spontaneamente — in antitesi pertanto al *creditum* —, osserva che la giurisprudenza ebbe ad accogliere tale principio, come mostra, ad esempio, D. 50.13.1.5 (Ulp. 8 *de omnib. trib.*): *quaedam enim* (cioè gli onorari) *tametsi honeste accipiantur inhoneste tamen petuntur* (p. 243).

Nell'età post-classica si assiste — secondo l'a. (p. 244 ss.) — ad un declino di tale distinzione giuridica. Ciò sarebbe da attribuirsi principalmente all'influenza, sempre più predominante, dell'etica cristiana, la quale — contrariamente a quella stoica — valutava in maniera positiva il lavoro, considerandolo piena espressione della dignità dell'uomo<sup>46</sup>. Tale concezione cristiana avrebbe comportato, sul piano giuridico, un avvicinamento tra le nozioni di *merces* e *honor*, che sempre di più indicavano: la prima la retribuzione del lavoro manuale, la seconda quella del lavoro intellettuale (p. 247 ss.).

Chiarita in questo modo la contrapposizione tra *merces* e *honorarium*, e il suo successivo superamento, l'a. affronta il problema del fondamento giuridico della tutela *extra ordinem* accordata agli esercenti attività intellettuali (p. 251 ss.), così come risulta documentata da D. 50.13.1 (Ulp. 8 *de omnib. trib.*): *Praeses provinciae de mercedibus ius dicere solet, sed praeceptoribus tantum studiorum liberalium et rell.* Secondo la C. l'origine del ricorso alla procedura *extra ordinem* andrebbe rintracciata nella prassi amministrativa, attestata fin da età augustea, in base alla quale singole *civitates* assumevano — con rapporti assimilabili a quelli locatizi — insegnanti o medici perché prestassero servizio a favore della collettività (p. 257). Vi sarebbe stata, in prosieguo di tempo, un'applicazione di tale procedura alle controversie *de mercedibus* insorte tra privati, qualora tra professionisti e clienti non fossero state stipulate vere e proprie locazioni (dalle quali sarebbero evidentemente scaturite normali azioni formulari), ma «meri accordi informali atipici» (p. 257)<sup>47</sup>, tutelabili esclusivamente in via di eccezione. Il passo successivo sarebbe stata l'attrazione dei regolari contratti di locazione nell'orbita di questa tutela atipica (p. 258)<sup>48</sup>. Le motivazioni di fondo della concessione della tutela *extra ordinem* (e della sua progressiva estensione) andrebbero poi ricercate, secondo la C. (p. 284 ss.), in un preciso disegno politico realizzatosi gradualmente durante il Principato: «attuare, attraverso una procedura più spedita che tutelasse le pretese economiche dei suoi più tipici rappresentanti, la monopolizzazione della cultura e della salvaguardia della salute pubblica» (p. 285).

Ulpiano, nel frammento citato, elenca le varie categorie che potevano giovare di tale tutela (insegnanti di retorica, di grammatica, di geometria; insegnanti elementari e così via). Particolari problemi sono dati dal caso dei filosofi e dei professori di diritto (D. 50.13.1.4-5), che secondo Ulpiano non avrebbero potuto avvalersi di tale mezzo processuale. Per quanto riguarda i primi la C. (p. 265 ss.), fondandosi in particolare su un passo di Luciano (*Erm.* 9) che attesta che i discepoli dei filosofi pagavano un  $\mu\sigma\theta\omicron\varsigma$  al proprio maestro, ritiene che Ulpiano, nel passo in questione, abbia espresso una sua personale convinzione<sup>49</sup>, ma

che in concreto anche i filosofi potessero adire le vie legali per perseguire la mercede. Analoga convinzione viene espressa riguardo ai professori di diritto (p. 267 ss.): anche per loro Ulpiano nega l'esperibilità della procedura *extra ordinem*, ma varie fonti ci informano che l'insegnamento giuridico poteva essere retribuito; non si vede perciò la ragione — osserva plausibilmente la C. (p. 271) — di una discriminazione di tali professori, rispetto a chi insegnava grammatica o retorica.

5. Il terzo e conclusivo capitolo (p. 291 ss.) è dedicato al lavoro intellettuale nell'ideologia imperiale, e reca come significativo sottotitolo «La cultura pubblica». In esso viene affrontato lo studio dell'intervento pubblico nel campo del lavoro intellettuale. Una prima sezione verte sulle pubbliche elargizioni a favore di operatori intellettuali. Si tratta di un fenomeno attestato a partire dall'alto impero ed è ricollegabile all'emersione del concetto di *salarium*. Con tale termine — che non risulta ricorrere nelle fonti repubblicane (p. 296) — si indicavano, sotto il Principato, quegli emolumenti ufficiali attribuiti inizialmente ai magistrati, specie provinciali, e ai loro ausiliari, a titolo di indennità per le spese sostenute nell'esercizio delle cariche. In sostanza il *salarium* non era una retribuzione del lavoro svolto (come la *merces*), bensì «fondamentalmente una pubblica elargizione che avrebbe permesso a chi la riceveva di avere a disposizione un *quid* necessario per vivere decorosamente durante l'esercizio ... di pubbliche attività» (p. 298 ss.)<sup>50</sup>.

Tra i destinatari di *salaria* si incontrano anche i lavoratori intellettuali (p. 301 ss.). Inizialmente — e già a partire da Augusto — si trattò di forme 'ibride' di elargizioni, in quanto esse erano devolute personalmente dal *Princeps* e gravavano sul suo patrimonio<sup>51</sup>. Con Vespasiano si hanno, per la prima volta, erogazioni di stampo pubblicistico, in quanto esse erano poste direttamente a carico del *fiscus*<sup>52</sup> (p. 310 ss.). Di esse beneficiarono i retori latini e greci di Roma (non tutti, ma solo quelli specificamente scelti dal Principe quali 'professori ufficiali'). Secondo l'a. si sarebbe così istituita nella capitale una vera e propria 'scuola di stato'<sup>53</sup> (p. 313), in cui gli insegnanti, sollevati dalla preoccupazione di avere allievi che pagassero loro le rette, avrebbero potuto dedicarsi anche a coloro che non avevano mezzi sufficienti per frequentare le scuole private. La C. insiste sulla novità di quella che chiama la «svolta di Vespasiano», ritenendola «il primo concreto tentativo di controllo della cultura da parte del potere politico» (p. 315). Peraltro tale interpretazione, pur cogliendo un importante aspetto della storia dell'insegnamento romano, sembra lasciare in ombra le esperienze di insegnamento pubblico, che dovevano essere diffuse a livello di singole *civitates*<sup>54</sup>. La novità nell'iniziativa di Vespasiano sembra essere pertanto limitata specificamente a Roma, anche se certamente dimostra l'interesse ad un diretto intervento del potere centrale imperiale sull'insegnamento, che avrà poi modo — come non manca di sottolineare la C. — di svilupparsi ancora più ampiamente.

Nell'età dei Severi si assiste ad una vera e propria burocratizzazione degli insegnanti, che sono designati con il titolo di *procuratores* (p.

326). Con Alessandro Severo — a voler credere ad una notizia della *Historia Augusta*<sup>55</sup> — l'intervento imperiale si sarebbe esteso anche alla cultura tecnica, con l'attribuzione di *salaria* anche a medici, aruspici, astrologi, ingegneri ed architetti e la predisposizione, a Roma, di appositi *auditoria* ove potesse essere impartito il relativo insegnamento (p. 327 ss.<sup>56</sup>).

Insegnanti e medici, come già detto, potevano essere assunti anche da comunità locali. La prassi è attestata già in età repubblicana. A partire dall'epoca di Antonino Pio (p. 333 ss.) si assiste ad un particolare impulso verso la concessione, ad opera delle amministrazioni locali, di pubblici *salaria* a retori e a medici, che si sarebbero così trasformati in pubblici funzionari al servizio delle *civitates*.

L'a. ritiene che l'autonomia delle città in tale materia sarebbe tramontata nel corso del terzo secolo, per essere sostituita dal diretto intervento imperiale, dapprima in via di fatto (p. 341), poi con previsione legislativa generale (CTh. 12.2.1 del 349: p. 338). Questa ricostruzione<sup>57</sup>, a mio giudizio, non sembra aliena da qualche forzatura. Alla luce delle notizie che abbiamo della persistente vivacità (ed autonomia) di molte comunità cittadine tardo-imperiali<sup>58</sup>, sembra più plausibile che anche in questo settore le *curiae* continuassero a godere di una certa libertà di movimento, e che provvedimenti sicuramente restrittivi (come la già menzionata CTh. 12.2.1) non incidessero in maniera profonda, lasciando comunque, sul piano concreto, la facoltà alle comunità locali di scegliere gli intellettuali a cui assegnare i posti pubblici di medico o di professore<sup>59</sup>.

Sui rapporti tra potere centrale e comunità cittadine in ordine alla concessione di pubblici *salaria* dovettero avere, secondo la C. (p. 341 ss.), una rilevanza decisiva i problemi di carattere economico. La crisi economica che colpì l'impero spinse il potere centrale ad intervenire in maniera più diretta ed incisiva nella materia, al fine di assicurare la remunerazione ai professori e ai medici pubblici<sup>60</sup>. Una delle più significative modalità d'intervento fu quella del ricorso al pagamento in *annone*, che l'a. analizza sottoponendo ad esame la testimonianza delle fonti (alcune, invero, di problematica interpretazione<sup>61</sup>) che vanno dal pieno IV sec. sino al VI sec. inoltrato, quando ormai l'Italia era in mano agli ostrogoti.

Di pubbliche elargizioni erano destinatari non solo i professori e i medici, ma anche gli avvocati e i giuristi (p. 374 ss.). È il caso, in particolare, dell'*advocatus fisci*, di cui l'a. traccia brevemente la storia dal principato all'età tardo-imperiale (p. 376 ss.), ricordando come — a partire da Costantino — una riforma prevede il passaggio automatico degli avvocati più anziani al ruolo, pubblico, di *advocatus fisci* (carica, tra l'altro, lautamente retribuita), in cui rimanevano per un breve periodo di tempo, decorso il quale dovevano ritirarsi in quiescenza. Si trattava, in sostanza, come nota giustamente l'a. (p. 386), di un sistema che consentiva di attribuire un pubblico compenso agli avvocati al termine della carriera forense.

6. La seconda sezione dell'ultimo capitolo (p. 397 ss.) è dedicata all'analisi dei *privilegia* e della *vacatio munerum* concessi agli intellettuali. In primo luogo l'a. tratta della *donatio civitatis* ripercorrendo le tappe dell'istituto dall'età alto-repubblicana sino all'età imperiale<sup>62</sup>. Passa poi in rassegna i privilegi e le immunità elargiti a medici ed insegnanti nell'alto impero sino ad Adriano (p. 412 ss.)<sup>63</sup>, e da Antonino Pio ai Severi (p. 437 ss.). La C. evidenzia (p. 438 ss.), con ampia disamina, la politica restrittiva in tema di immunità seguita da Antonino Pio, che, reagendo ai provvedimenti troppo largheggianti emanati da Adriano, stabilì per ogni città un numero massimo (variabile a seconda della grandezza della città) di medici, sofisti e grammatici, a cui potevano essere concesse le immunità<sup>64</sup>. Viene anche ripercorsa (spec. p. 451 ss.) l'interpretazione giurisprudenziale di tali misure (soprattutto ad opera dei giuristi severiani), che ebbe il merito di giungere ad un «assestamento di tutta la materia della *vacatio munerum*» (p. 455 s.).

Dopo aver brevemente accennato (p. 464 ss.) alla situazione degli altri operatori intellettuali (*magistri, librari, calculatores, geometrae* e così via), la C. affronta il tema dell'atteggiamento assunto dagli imperatori cristiani nei riguardi della cultura tradizionale (p. 471 ss.). L'analisi prende l'avvio da tre costituzioni di Costantino (CTh. 13.3.1<sup>65</sup> del 321/324; 13.3.2 del 326; 13.3.3 del 333), con cui l'imperatore concede vari benefici e immunità ai medici, ai professori, agli architetti e alle loro mogli e ai loro figli. Da queste disposizioni costantiniane emerge — secondo l'a. — un nuovo indirizzo politico-culturale nei confronti degli intellettuali; significativa in proposito è la giustificazione dei privilegi accordati contenuta in CTh. 13.3.3: *quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituant*; l'obiettivo dunque è, anche, dichiaratamente didattico. Viene poi esaminata (p. 479 ss.) quella che l'a. definisce la «brusca svolta» di Giuliano, che con una famosa costituzione del 362 (CTh. 13.3.5), introdusse — con tutta probabilità in funzione anticristiana<sup>66</sup> — un controllo dei requisiti morali e didattici degli insegnanti, da effettuarsi da parte di una commissione di appartenenti alla curia locale<sup>67</sup> con decreto che doveva essere sottoposto alla ratifica imperiale. La C. osserva (p. 483) che tale legge doveva riguardare non solo gli insegnanti pubblici, ma anche quelli privati, e avrebbe perciò introdotto un più intenso controllo proprio su questi ultimi. Caduta la pregiudiziale anticristiana con la scomparsa di Giuliano non venne però abbandonata l'esigenza di un'attenta vigilanza sugli insegnanti<sup>68</sup>; così — rileva persuasivamente l'a. (p. 493 s.) — CTh. 13.3.6, con cui nel 364 vennero probabilmente richiamati all'insegnamento i professori cristiani allontanati in precedenza, ribadisce che l'insegnante deve essere *vita pariter et facundia idoneus*; ancora: Valentiniano I nel 369 (CTh. 13.3.7) attribuisce a commissioni locali il compito di esaminare e approvare i professori di filosofia (p. 496 ss.), con la conseguenza che i non idonei dovevano essere restituiti alle curie d'origine<sup>69</sup>.

L'a. passa poi ad occuparsi brevemente della riforma dell'istruzione superiore a Roma e a Costantinopoli (p. 507 s.), sottoponendo in parti-

colare ad esame CTh. 14.9.3 (a. 425); in proposito viene osservato che con tale costituzione si sarebbe realizzata «una pressoché totale monopolizzazione dell'insegnamento, quanto meno medio e superiore, avendo appunto in concreto lo Stato avvocato a sé il diritto esclusivo alla pubblica istruzione» (p. 509). A me pare che questa conclusione sia in qualche misura eccessiva; dal testo della costituzione risulta infatti che l'intenzione del legislatore era quella di tenere, a Costantinopoli<sup>70</sup> (e non in tutto il territorio dell'impero), ben distinto l'insegnamento privato da quello pubblico: così viene proibito ai professori di nomina pubblica di esercitare l'insegnamento anche privatamente, e, in modo simmetrico, si vieta agli insegnanti privati di impartire lezioni in strutture pubbliche (*in publicis magistrationibus cellulisque*), pur lasciando loro ampia libertà di insegnare *privatim* (ma, appunto, solo *intra parietes domesticos*). Misure di questo tipo sembrano dettate per evitare inconvenienti, per così dire, di 'concorrenza sleale' e 'storno di allievi' tra insegnanti pubblici e privati<sup>71</sup>, e non tanto per introdurre una «monopolizzazione dell'insegnamento» da parte dello Stato.

L'a. esamina in seguito (p. 518 ss.) la posizione della cultura tecnica, ponendo in evidenza come solo a partire da Costantino<sup>72</sup> si assista all'emanazione di provvedimenti legislativi che estendono le prerogative godute dagli esponenti della cultura umanistica a tecnici come gli architetti (CTh. 13.4.1 del 334) o come numerosi *artifices artium* elencati in CTh. 13.4.2 (a. 337). Secondo la C. queste disposizioni non vanno viste soltanto nel quadro contingente del programma edilizio legato alla fondazione della nuova capitale — come porterebbe ad indurre la loro data di emanazione —, ma esprimono una più generale valorizzazione del sapere tecnico-scientifico, che appare di matrice e ispirazione cristiana<sup>73</sup>. Tale tendenza prosegue anche in seguito, con l'emanazione di costituzioni che si preoccupano, tra l'altro, dell'insegnamento delle arti tecniche (p. 529 ss.).

La C. ritiene, in buona sostanza, che nel Tardo Impero la cultura non sia stata più intesa come «uno strumento da assoggettare alle esigenze del potere», ma sia stata utilizzata soprattutto come «un mezzo indispensabile ai fini della formazione della classe di sudditi del futuro» (p. 535). Questo orientamento di fondo spiegherebbe la nota commistione tra sapere pagano e sapere cristiano presente nei contenuti dell'insegnamento dell'epoca: la cultura pagana era cioè ancora sentita come uno strumento indispensabile in funzione della sua carica «fortemente educativa» (p. 536). La crisi dell'impero condusse però ad una significativa separazione, anche in questo campo, tra Occidente e Oriente. Nei regni romano-barbarici lo spazio per la cultura appare ridimensionato: così, ad es., la C. (p. 540) nota come la *Lex Romana Visigothorum* non riproduca le costituzioni del Teodosiano in cui si menzionano i *beneficia* concessi agli intellettuali, e così pure, significativamente, l'*Epitome Lugduniensis* del Breviario Alariciano<sup>74</sup> giustifica l'eliminazione di tali costituzioni con il fatto che esse *minus utilia populus videbantur*. Viceversa in Oriente Giustiniano mantiene una «posi-

zione di continuità» (p. 541 ss.) con la tradizione tardo-imperiale in materia, e riprende nella sua compilazione — in particolare nei tit. 53(52)<sup>75</sup> e 66(64)<sup>76</sup> del decimo libro del Codice — le costituzioni degli imperatori precedenti, confermando così il complesso sistema 'culturale' di controllo pubblico delle attività intellettuali, del loro insegnamento e dei correlativi *beneficia*, che si era andato formando nei secoli precedenti.

7. Il giudizio complessivo sul lavoro della C. non può che essere positivo. Le osservazioni critiche che qua e là sono state avanzate nel corso della presente lettura, se segnalano punti di vista o orientamenti interpretativi divergenti, nulla tolgono ai meriti dell'opera. L'a. ha affrontato il tema con vasta conoscenza delle fonti<sup>77</sup>, sia giuridiche, sia letterarie, e della letteratura in materia, ed è riuscita nell'intento di fornire uno studio che si segnala per la sua serietà e completezza, tanto da costituire un sicuro punto di riferimento per chiunque voglia in futuro occuparsi, anche solo settorialmente, dell'argomento<sup>78</sup>.

PAOLO GARBARINO

Torino.

1. V. Note sui termini '*merces*' e '*honorarium*', *Atti Accad. Peloritana dei Pericolanti*, Cl. Lett. Fil. BBAA., 66 (1990) 3 ss.; *Gli imperatori romani e la cultura tecnica*, *Messana* n.s. 13 (1992) 239 ss.; *Giustiniano e i 'doctores legum'*, *Labeo* 41 (1995) 238 ss.; *Sacralità, laicizzazione, commercializzazione e pubblicizzazione dell'ars medica nel mondo romano: considerazioni politico-sociali e riflessi giuridici*, *Medicina nei secoli* suppl. 7 (1995); *Il lavoro intellettuale nell'ideologia costantiniana*, *Hestiasis* [Studi Calderone] (1988) 289 ss. 2. *Cic. Tusc.* 2.15.35. 3. *Ibid.*: *dolor autem motus asper in corpore alienus a sensibus*. 4. Cfr. spec. *Cic. de off.* 1.42.150. 5. *Nat. hist.* 14.1.5-6. 6. *Epist.* 88.1. 7. Il che si riflette, a livello terminologico, nel diverso significato del segno latino *labor*, rispetto all'omologo italiano 'lavoro', come del resto opportunamente precisa la stessa autrice a p. 19 nt. 15. 8. V. spec. il cap. II «La struttura privatistica dei rapporti di lavoro intellettuale» (p. 127 ss.). 9. V. anche nt. seguente. 10. Mi sembra di poter cogliere un'intrinseca contraddittorietà tra titolo del capitolo («Il lavoro intellettuale etc.») e sottotitolo («La cultura aristocratica»), del resto rispettata nel contenuto del capitolo stesso. L'uso del termine 'lavoro' appare qui, a mio giudizio, difficilmente giustificabile: l'esercizio spontaneo e del tutto gratuito della primitiva medicina, o dell'agrimensura, o della stessa *interpretatio iuris*, sembra escludere il carattere di 'lavoro' per tali attività. La tesi di fondo del libro pone l'accento, appunto, sulla loro trasformazione in 'lavoro' in conseguenza del fatto che si iniziò ad ammettere che si potessero esercitare dietro compenso. Il termine 'attività', con la sua maggiore vaghezza, sarebbe stato pertanto, a mio giudizio, più idoneo ad indicare il fenomeno analizzato. 11. Le tappe della

laicizzazione del diritto vengono rapidamente ripercorse (p. 42-47), con puntuale rinvio all'ampio e anche recente dibattito dottrinale in materia. 12. V. *Tab.* 7.4-5, in relazione all'usucapione dei *quinque pedes* e alle *controversiae de finibus*. 13. In questo caso peraltro, come non manca di notare l'a., «[l']aspetto teurgico ... non è stato mai del tutto abbandonato dai Romani» (p. 50). 14. Quanto alla medicina, interessante la lettura (p. 51 ss.) dell'episodio, narrato da Liv. 2.47.12 e databile nel 480 a.C., del tentativo della *gens Fabia* di ingraziarsi la plebe, curando i soldati plebei feriti in combattimento durante la guerra contro i Veienti. 15. D. 1.2.2.35 (Pomp. *l.s. ench.*). 16. Quanto alla risalenza della retribuzione dell'insegnamento giuridico l'a. fa leva (p. 63 s.) su un passo di Plauto, *Most.* 1.2.120 ss., nel quale si afferma che i genitori affrontano spese e sacrifici per l'istruzione sia letteraria che giuridica (*litteras, iura, leges*) dei figli, e su Cic. *Brut.* 89.306, in cui si ricorda che Quinto Scevola (vi è incertezza tra gli studiosi se si tratti dell'Augure o del Pontefice) *nemini se ad docendum dabat, tamen consulentibus respondendo studiosos audiendi docebat*; da questo brano viene dedotto implicitamente (p. 64 s.) — sia pure con molta prudenza — che per altri giuristi il *docere* «poteva essere in pratica autonomo oggetto di una normale attività professionale teoricamente anche remunerativa». L'indizio ricavabile dal brano ciceroniano, pur suggestivo, mi pare non ancora sufficiente a documentare con certezza l'interessante ipotesi, come del resto riconosce la stessa a. 17. Cic. *de off.* 2.19.65; principio ribadito anche in seguito: v. Quint. *inst.* 12.7.8; Tac. *ann.* 11.6. 18. In Cic. *Att.* 1.20.7, vi è la menzione di una donazione di libri all'oratore, che la C. ritiene remuneratoria di qualche prestazione forense già eseguita (p. 72). 19. Plut. *M. Cato* 1.6; Cic. 7.3. 20. Plaut. *Most.* 1.2.120 ss.; *Truc.* 4. 2.732 ss.; *Asin.* 1.3.226 ss. 21. In particolare sono presi in esame il senatoconsulto del 161 a.C., ricordato da Suet. *rhet.* 1 (p. 80; v. anche n. 110 per la menzione di precedenti senatoconsulti di segno analogo); l'atteggiamento di Catone nei confronti di Carneade, Critolao e Diogene in Plut. *M. Cato* 22.1 (p. 81 s.); vari luoghi plautini in cui emerge palese disprezzo per i filosofi: spec. Plaut. *Capt.* 2.2.215; *Pseud.* 4.2.972 ss.; 1.5.464 s.; *Persa* 1.4.116 ss. (p. 83 ss.). 22. Tanto che oggetto di esso era unicamente la retorica greca: la C. (p. 95 ss.), sulla scorta di Suet. *rhet.* 2.1, ricorda le difficoltà e gli ostacoli incontrati dai retori latini, e in particolare accenna all'emanazione dell'editto censorio del 92 a.C., con cui si condannavano le scuole di retorica latina e i loro frequentanti (Suet. *rhet.* 1.3: *Haec nova, quae praeter consuetudinem ac morem maiorum fiunt, neque placent, neque recta videntur*; cfr. Cic. *de orat.* 3.24.91-95; Tac. *dial.* 35.1; Gell. 15.11.2). L'a., sulla base di Suet. *rhet.* 1.5, tende a leggere questo provvedimento come espressione di una rigida difesa da parte della *nobilitas* del carattere elitario dell'istruzione: l'insegnamento della retorica greca era infatti impartito in tale lingua, e pertanto era riservato ad una cerchia ristretta di discenti (v. anche p. 97 s. n. 143 per accenni al dibattito dottrinale in merito al suddetto editto censorio). 23. Alle quali si può aggiungere

D. 17.2.71 pr. (Paul. 3 *epit. Alfeni dig.*), che tratta di una questione relativa ad una società costituita per insegnare grammatica (il che implica ovviamente che tale insegnamento fosse impartito a scopo di lucro); il caso, essendo tratto dall'epitome paolina dei *Digesta* di Alfenio, può essere, con buona verosimiglianza, fatto risalire alla tarda età repubblicana. 24. È il caso del retore Sesto Clodio che Antonio compensò con l'*adsignatio* di 2000 iugeri di terreno: Cic. *Phil.* 2.17.43. 25. *Orat.* 42.144. 26. Plin. *nat. hist.* 26.8.16; 29.6.12; 29.8.15; anche in Plauto (p. 107 ss.) si rinvengono giudizi negativi contro i medici che esercitano per profitto: Men. 5.4.882 ss.; *Rud.* 5.2.1303-1306; *Aul.* 3.2.445-447. 27. Plin. *nat. hist.* 35.4.157: ... *Vulcam Veis accitum, cui locaret Tarquinius Priscus Iovis effigiem in Capitolio dicendam*. Cfr. anche *infra* nt. 29. 28. Plin. *nat. hist.* 34.18.45. 29. È il caso dello scultore Vulca, ricordato da Plinio (v. *supra* nt 27), o quello degli abitanti di Crotona che incaricarono Zeusi di ornare con pitture il tempio di Giunone (Cic. *inv.* 2.1.1: ... *Zeusim ... magno pretio conductum adhibuerunt*); quest'ultimo esempio, tra l'altro, è ancora più problematico perché non riguarda Roma, ma una *polis* greca, che evidentemente sarà stata retta da un proprio ordinamento privatistico. 30. Può essere il caso della ritrattista Iaia Cyzicena, su cui Plin. *nat. hist.* 35.40.148. 31. A quest'ultimo proposito cfr. il contributo di Milazzo, *La realizzazione delle opere pubbliche in Roma arcaica e repubblicana. Munera e ultro tributa* (1993) 55 ss., che per il periodo arcaico conclude — mi pare persuasivamente —, per l'impossibilità allo stato di dire una parola definitiva sulla risalenza dello schema *locatio-conductio* alle committenze pubbliche (per riferimenti all'episodio della statua di Giove commissionata a Vulca cfr. *ivi*, 25; 55 nt. 144; 61 nt. 172). 32. La C. si era già occupata nel suo precedente lavoro *Studi sulla pro herede gestio*. I. *La struttura originaria del gerere pro herede* (1987) 103 e nt. 84 dell'interpretazione da darsi in generale ai richiami ai *veteres* contenuti nelle fonti. 33. *Quod kalendis Ianuariis dari solet medicis et [scaenicis] artificibus, non est merces: ideo si quid in eiusmodi artibus aliter fiat quam convenit, non ex locato, sed in factum actio dabitur*. 34. Ad es.: D. 9.2.7.8 (Ulp. 18 *ad ed.*). Sui compensi ai medici v. ora Wacke, *Die Anerkennung der Medizin als 'ars liberalis' und der Honoraranspruch des Arztes*, in ZSS. 113 (1996) 382 ss. (che tiene conto dell'edizione provvisoria [1990] del lavoro della C.). 35. Ciò dà spunto all'a. per introdurre un breve excursus sulla responsabilità professionale del medico (p. 164 ss.). 36. In sostanza la C. non prende posizione (né del resto il suo lavoro era il luogo per farlo), o comunque sembra assumere una posizione di prudente 'conservatorismo' (v. p. 180 e nt. 94) sul problema della tipicità contrattuale e del valore costitutivo di obbligazione dei *pacta* (almeno in età tardo-repubblicana), che ha suscitato tanto interesse nella letteratura romanistica recente; alla bibliografia indicata alla cit. n. 94 avrei aggiunto Gallo, *Synallagma e conventio nel contratto I* (1992) *passim*. 37. Il tema è ripreso più avanti, nella seconda sezione del capitolo, ove è esaminata la legislazione imperiale intervenuta a difendere i clienti contro gli abusi

degli avvocati (p. 280 ss.). 38. Cfr. D. 50.13.1.13 (Ulp. 8 *de omnib. trib.*); D. 19.2.38.1 (Paul. *l. sing. reg.*); CI. 4.6.11 (a. 294), discussi a p. 196 ss. 39. CI. 4.6.4 (a. 259): v. p. 200 s. 40. CI. 2.6.3 (a. 240) testimonia della concessione anche dell'*exceptio non numeratae pecuniae*; la costituzione ha dato luogo in dottrina ad un ampio dibattito in relazione allo studio di tale *exceptio*; per la C. (p. 201 ss.) l'eccezione fu concessa non tanto perché il compenso pattuito era superiore ai minimi, come sostiene la dottrina prevalente, ma piuttosto perché «non esistevano prove che [il cliente] avesse accordato il suo consenso e la sua fiducia alla conduzione del *negotium* gestito dall'avvocato» (p. 205); ciò precisamente spiegherebbe il significato dell'espressione: *nec ... gesto negotio consensum ac fidem accomodasti*. 41. D. 50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omnib. trib.*) che presenta vari problemi interpretativi e ricostruttivi, discussi a p. 206 ss. 42. Al tema era già stato dedicato dall'a. il saggio *Note sui termini 'merces' e 'honorarium'* cit. 43. L'a. si richiama soprattutto alla riflessione, di matrice stoica, di Cicerone (spec. *de off.* 2.19.65: p. 227) e di Seneca (spec. *benef.* 4.1.2: p. 224 ss.), osservando come la morale stoica abbia esercitato in proposito un «profondo influsso sulla società romana sotto il profilo sia etico che giuridico» (p. 223). 44. Così Seneca (ivi cit.): *epist.* 10.81.7: *iustitiae convenit, suum cuique reddere, beneficio gratiam*. 45. L'esegesi di quest'ultimo brano è particolarmente ampia (p. 233 ss.), in quanto su di esso una parte della dottrina aveva fondato l'equiparazione tra *merces* e *honorarium*; l'a. giunge alla conclusione che la disposizione a favore di un precettore (*dono et permitto tibi habitare in illo cenaculo*) contenuta in un'*epistula*, sia stata interpretata da Papiniano come costitutiva di «un corrispettivo dovuto in seguito ad una precedente attività lavorativa prestata: *verum officium magistri quadam mercede remuneratum Regulum*» (p. 237); non trattandosi di *honorarium*, il passo sarebbe perciò in sintonia con la rilevata distinzione. 46. Suggestivo, in proposito, il richiamo a S. Paolo, 2. *Th.* 7-12 (spec. 8: *nec gratis panem manducavimus ab aliquo sed in labore et in fatione nocte et die operantes ne quem vestrum gravavimus*). 47. Riemerge qui il problema della relazione tra figure contrattuali tipiche e pattuizione atipiche (cfr. *supra* nt. 36), che non sembra del tutto chiarito nel pensiero dell'a. Lo sviluppo processuale così ricostruito sembra collocabile interamente nell'esperienza giuridica del Principato, ed è interessante notare come esso sembri fornire una testimonianza di superamento della tipicità (negoziale e processuale) al di fuori dell'applicazione in via analogica degli schemi processuali consolidati nell'editto (in merito v. spec. Gallo, *Synallagma e conventio nel contratto* II [1995] 176 ss. e *passim*), con il ricorso dunque ad una procedura 'altra', appunto quella *extra ordinem*, rispetto a quella formulare (e peraltro attraverso, sembrerebbe, una recezione 'consuetudinaria' che mi pare possa avere forti punti di somiglianza con il consolidarsi, in altre materie, di soluzioni formulari affidate allo strumento dei *praescripta verba*, o delle azioni utili o *in factum*). 48. Tale evoluzione si sarebbe già compiuta al tempo di Ulpiano, come dimostrerebbe il bra-

no ulpiano dianzi citato, il quale «con la generica espressione *de mercedibus ius dicere solet*, ci presenta il ricorso alla *cognitio extra ordinem* come un rimedio in pratica ormai diffuso che, a prescindere dal tipo di rapporto giuridico sottostante, era volto a tutelare la pretesa delle mercedi 'tout court'» (p. 258). 49. L'a. basa la sua affermazione su una particolare nota polemica di taglio personale che sembra esser presente nel brano ulpiano (*An et philosophi professorum numero sint? e t non putem et rell.*). Peraltro il contrasto con il menzionato passo di Luciano potrebbe essere meno significativo, se lo scrittore greco si fosse riferito a qualche realtà cittadina ancora disciplinata dal diritto locale (siamo con Luciano in epoca anteriore all'editto di Caracalla): in tal caso ben potrebbe esservi stata una diversa e più tollerante disciplina della materia, rispetto al rigore del diritto romano. 50. L'a. (p. 299 ss. n. 14) nota anche l'esistenza di *salaria privata*, elargiti prescindendo da qualsiasi attività lavorativa: v. D. 15.3.21 (*Scaev. 5 digest.*) il *salarium* qui è promessa in dote alla figlia; D. 33.1.19.2 (*Scaev. 17 digest.*); D. 44.7.61.1 (*Scaev. 28 digest.*); D. 2.15.8.23 (*Ulp. 5 de omnib. trib.*); D. 40.5.41.6 (*Scaev. 4 resp.*) (*salarium* concesso dal padrone allo schiavo). 51. Gli esempi addotti riguardano essenzialmente insegnanti (*Suet. gramm.* 17.1-2) e medici (*Plin. nat. hist.* 29.5.7-8). 52. *Suet. Vesp.* 18: *Primus e fisco Latinis Graecisque rhetoribus annua centena constituit*; cfr. *Zonar. ann.* 9.17.C; *Hier. chron. Ol.* 217 (Migne, P.L. 27.460). 53. Le cattedre non dovrebbero essere state più di due: una di retorica latina, e l'altra di retorica greca: v. p. 314 nt. 38. 54. Basti menzionare in proposito la notizia fornitaci da Plinio il giovane in *epist.* 4.13.6 secondo cui in molti luoghi *praeceptores publice conducuntur* (il passo è citato, ad altro riguardo, anche dall'a.: v. p. 173 ss.). 55. Lampr. <*Alex.*> 44.4. 56. Ivi anche discussione sul grado di veridicità dell'informazione. 57. Cfr. anche p. 341 s. 58. È il caso, ad es., delle città africane, come ha ben mostrato Lepelley, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire* (1979). 59. Così, ad es., Lepelley, *o. c.* 228 ss., ritiene che la nomina dei medici e dei professori spettasse alle curie ancora nel corso del IV secolo; della stessa opinione è Jones, *Il Tardo Impero romano III* (tr. it. 1981) 1458 ss. (con rinvio a varie fonti). La stessa costituzione di Giuliano, CTh. 13.3.5, con cui si stabilì un più intenso controllo sugli insegnanti (in funzione anticristiana), sembra presupporre l'autonomia delle curie in materia (v. *infra*, nel testo e nt. 67). Ciò ovviamente non esclude che in determinate circostanze l'imperatore intervenisse direttamente, nominando d'autorità professori o medici di singole città: tale è il caso — ricordato dalla C. a p. 340 s. — di Eumene, preposto da Costanzo Cloro alla direzione della scuola di Autun (*Paneg.* 4.11 e 14). 60. In tale ottica è anche letta (p. 344) CTh. 13.3.1, di Costantino, con cui si stabilisce che siano regolarmente pagati *mercedes e salaria a medici, grammatici e professores litterarum*. 61. Cfr., ad es., a p. 348 ss. l'articolata esegesi di CTh. 13.3.11 (emanata nel 376 da Graziano, relativa all'insegnamento nella diocesi gallica e forse ispirata da Ausonio) condotta con costante riferimento alle posizioni della dottrina a partire

dall'interpretazione di Gotofredo. 62. Interessante, in particolare, l'analisi (p. 404 ss.) della richiesta della cittadinanza avanzata a Traiano da Plinio il giovane per un medico che lo aveva curato (*epist.* 10.5[4]; 10.6[22]; 10.7[23]; 10.10[5]). 63. Con esame (p. 414 ss.), in particolare, dell'*Edictum Vespasiani de privilegiis medicorum et magistrorum* (FIRA. I<sup>2</sup> 73). 64. D. 27.1.6.2 (Mod. 2 *excusat.*). 65. Non convincente appare, a mio giudizio, l'esegesi della frase con cui si conclude la costituzione (CTh. 13.3.1.3): *Quoniam gravissimis dignitatibus vel parentibus vel domini vel tutores esse non debent, fungi eos honoribus volentes permittimus, invitos non cogimus*. Per la C. (p. 475 s.) in questo modo veniva concessa agli intellettuali in questione, oltre alla immunità dai *munera* cittadini stabilita nella parte precedente della legge, anche «la possibilità di non sobbarcarsi agli altrettanti gravosi *honores* che derivavano dall'esercizio della *patria* e *dominica potestas* oltre che della tutela» (p. 476). Ora, anche se la frase in esame sembra essere mutila o corrotta (così l'ed. del Mommsen *ad h. l.*, con tentativo di integrazione respinto, mi pare giustamente, dalla stessa C. [p. 476 n. 458]), può esserne comunque ricavato un significato più plausibile di quello proposto dall'a., interpretando in senso metaforico il richiamo a *patria* e *dominica potestas*, e alla tutela; si ricordi che il provvedimento inizia stabilendo l'esenzione dai *munera* in questo modo: (CTh. 13.3.1 pr.) *Medicos, grammaticos et professores alios litterarum immunes esse cum rebus, quas in civitatibus suis possident, praecipimus et honoribus fungi*; in sostanza l'immunità concessa non esclude che tali intellettuali, possano *honoribus fungi* (e su ciò concorda anche l'a.). In chiusura la costituzione ribadisce tale concetto e lo chiarisce meglio, appunto in maniera metaforica, precisando che essi non debbono essere considerati alla stregua di padri o padroni o tutori delle *gravissimae dignitates* — dunque con obbligo della loro assunzione —, ma che le debbano rivestire solo se *volentes*. 66. Una scelta della fitta letteratura in materia è riportata a p. 483 n. 479. La C. (p. 483 ss.) prende posizione contro l'interpretazione contraria proposta dal Pricoco, concludendo — dopo l'analisi comparata del testo della costituzione con l'epistola 2.61 di Giuliano — che l'intento dell'imperatore era «volto alla restaurazione di una scuola pagana che educasse ai principi del politeismo, anziché a quelli rivoluzionari del cristianesimo» (p. 493). 67. L'attribuzione a commissioni locali del compito d'esaminare e approvare gli insegnanti sembra costituire una indiretta conferma della persistente competenza delle curie in ordine alla scelta degli stessi (si noti, tra l'altro, la giustificazione data dall'imperatore a tale misura in CTh. 13.3.5: *quia singulis civitatibus adesse ipse non possum*), sia pure con l'introduzione della limitazione della successiva ratifica imperiale. 68. Sull'insegnamento superiore nel Tardo Impero v., ora, Demandt, *Spätromisches Hochschulwesen*, in *Atti Accad. Romanist. Costant.* X Conv. Int. in onore di A. Biscardi (1995) 651 ss., che non ha però potuto tener conto del lavoro della C. 69. Tale costituzione va inquadrata nell'ambito della politica di Valentiniano ostile alla cultura filosofica, che sfociò anche in persecuzioni contro

illustri pensatori: v. p. 497 e nt. 506. 70. Che la costituzione di Teodosio II riguardasse solo la capitale orientale è affermato, ad es., anche dal Jones, *o. c.* III, 1458 e dal Demandt, *o. c.* 681. 71. Per episodi del genere cfr. *o. l. u. c.* 72. In precedenza gli interventi paiono esser stati per lo più episodici e *ad personam*, come nel caso di Vespasiano che Svetonio (*Vesp.* 17; 18) ricorda aver favorito con premi e donativi ingegneri e *artifices* (p. 519 ss.). 73. L'apprezzamento cristiano per il lavoro retribuito, anche e principalmente manuale, starebbe alla base dell'orientamento in questione (p. 528). 74. Ed. Henel p. 255, cit. a p. 540. 75. *De professoribus et medicis*. 76. *De excusationibus artificum*. 77. L'indice delle fonti (p. 579 ss.) occupa ben ventisette pagine, di cui diciotto (p. 586-604) dedicate alle sole fonti letterarie. 78. Mi pare opportuno segnalare che a tematiche in parte analoghe è dedicata la tesi di dottorato di Emilio Germino, *'Medici' e 'professores' in diritto romano da Cesare a Costantino* (Dottorato di dir. romano e dir. dell'antichità, VII ciclo, sede amm. Palermo), che ha cura di indagare soprattutto la politica culturale in materia nel periodo storico preso in considerazione. [P. G.]

Volume realizzato con l'intervento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Istituto di studi storico-giuridici filosofici e politici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino e del « Consorzio interuniversitario Premio Gérard Boulvert »

*Index* ha frequenza annuale. L'abbonamento costa L. 120.000 per l'Italia e L. 130.000 per l'estero (annata arretrata L. 130.000); va sottoscritto presso la Casa Editrice Jovene, 109 via Mezzocannone, 80134 Napoli, tel. 081/5521019 - 5521274 - 5523471; telefax 081/5520687 (c/c postale n. 14015804).

Tutti gli ordini relativi alle *annate arretrate* vanno indirizzati alla Casa Editrice Jovene che ha in distribuzione anche i volumi di *Index* pubblicati dal 1970 al 1985 da altro Editore.

Ogni collaboratore riceverà 50 estratti gratuiti. Eventuali estratti oltre i 50, ordinati al « si stampi » dato alle bozze del volume, saranno forniti dall'Editore al prezzo di L. 150 a pagina e L. 500 per copertina. Estratti anticipati: rimborso al costo delle spese extra.

*Index* segnala *tutte* le pubblicazioni ricevute dalla Redazione. I libri di cui si desidera la recensione critica vanno inviati in duplice copia.

*I libri per recensione o segnalazione, i manoscritti ed ogni altra comunicazione di carattere redazionale* vanno inviati al professor Luigi Labruna, 149/A via Chiaja, 80121 Napoli, tel. e telefax 081/425885; fax 081/5523852.

E-mail: [index@unina.it](mailto:index@unina.it)

L'indirizzo del « Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano » è il seguente: professor Pierangelo Catalano, 07100 Sassari, Nuovo Grattacielo, Casella postale 81.

Copyright 1999 by Jovene Editore Spa. - Napoli.  
Registr. Trib. Camerino nr. 1 del 14.3.1970 - L. Labruna dir. resp.  
Printed in Italy - Litografia N. Libero - Napoli)